

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2026

266/2026/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, RELATIVA ALL'ANNO 2025, PER L'IMPRESA S.I.P.P.I.C. S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1396^a riunione del 23 luglio 2026

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la Direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione 72/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/EEL (di seguito deliberazione 101/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL e il relativo allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 164/2023/R/EEL);

- la deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: TIT) e allegato B (di seguito: TIME) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 585/2024/R/EEL);
- la deliberazione 25 novembre 2025, 513/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 513/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 169/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 169/2025/R/EEL);
- la deliberazione del 23 dicembre 2025, 572/2025/R/EEL (di seguito: la deliberazione 572/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2025, 575/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 575/2025/R/EEL);
- la deliberazione del 25 giugno 2026, 225/2026/R/EEL (di seguito: deliberazione 225/2026/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 14 luglio 2022, n. 04/2022;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 24 ottobre 2022, n. 08/2022;
- la determinazione del Direttore Infrastrutture Energia 11 giugno 2024, n. 3/2024;
- la determinazione del Direttore Infrastrutture Energia 27 novembre 2025, n. 05/2025 (di seguito: determina n. 5/2025);
- la comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: Cassa) del 4 settembre 2025, prot. Autorità 61598 del 5 settembre 2025 (di seguito: comunicazione 4 settembre 2025);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC) alla Cassa 3 ottobre 2025, prot. Autorità 68103 del 3 ottobre 2025 (di seguito: comunicazione 3 ottobre 2025);
- la comunicazione della Cassa del 18 dicembre 2025, prot. Autorità 88365 del 18 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2025);
- la comunicazione di SIPPIC alla Cassa del 8 gennaio 2026, prot. Autorità 892 del 8 gennaio 2026 (di seguito: comunicazione 8 gennaio 2026);
- la comunicazione della città metropolitana di Napoli del 20 aprile 2026, prot. Autorità 29323 del 20 aprile 2026 (di seguito: comunicazione del 20 aprile 2026);
- la comunicazione della Cassa, del 29 maggio 2026, prot. Autorità 39393 del 29 maggio 2026 (di seguito: comunicazione del 29 maggio 2026);
- la comunicazione di Cassa del 16 giugno 2026, prot. Autorità 44795 del 17 giugno 2026 (di seguito: comunicazione 16 giugno 2026);

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 1, della legge 10/91 definisce le imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori) sottratte alla

nazionalizzazione e sottoposte allo speciale regime di reintegrazione tariffario ivi disciplinato, come “imprese produttrici e distributrici a condizione che l’energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della medesima legge 10/91”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori sulla base di istruttorie condotte dalla Cassa;
- con la deliberazione 169/2025/R/eel, l’Autorità ha determinato, in via definitiva, le aliquote di integrazione tariffaria ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 10/91 spettanti all’impresa elettrica minore SIPPIC per l’anno 2017 quale ultimo anno di integrazione tariffaria;
- l’articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che, per le imprese elettriche minori che risultino prive dell’attività di produzione, e che aderiscano nei termini previsti dalla deliberazione 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale, l’Autorità definisca meccanismi che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 481/95 e dalla direttiva 2009/72/CE;
- con la deliberazione 101/2012/R/eel, l’Autorità ha previsto, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 93/11, un meccanismo incentivante, denominato meccanismo di gradualità, per le imprese elettriche minori di cui all’articolo 7, della legge 10/91, finalizzato a ricondurre tali imprese - che abbiano cessato l’attività di produzione e che abbiano aderito entro il termine di cui alla deliberazione ARG/elt 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale - nel regime ordinario di regolazione tariffaria vigente per la generalità delle imprese di distribuzione elettrica a fronte della rinuncia al diritto dell’integrazione tariffaria di cui alla predetta norma.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 572/2025/R/eel, l’Autorità ha disciplinato, a partire dal 1° gennaio 2024, l’uscita di SIPPIC dal regime di integrazione tariffaria di cui all’articolo 7 della legge n. 10/91 e la contestuale ammissione formale al regime ordinario vigente per la generalità delle imprese di distribuzione e misura elettrica, avendo l’impresa acquisito la configurazione di sistema integralmente interconnesso con la rete elettrica nazionale;
- con la medesima deliberazione 572/2025/R/eel, inoltre, l’Autorità, al fine di non discriminare la società rispetto alle altre imprese elettriche minori che, in precedenza, avendo cessato l’attività di produzione, avessero aderito ai meccanismi di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel nel termine previsto, ha rimesso SIPPIC nei termini per l’ammissione ai predetti meccanismi, rinviando a successivo provvedimento l’avvio del procedimento per l’ammissione di SIPPIC ai meccanismi regolatori

previsti dalla deliberazione 101/2012/R/EEL; un tale rinvio era dovuto al fatto che, alla data di adozione della deliberazione 572/2025/R/EEL, non risultavano ancora rilasciate dagli enti competenti le autorizzazioni alla messa fuori servizio dell'impianto, e quindi alla definitiva cessazione dell'attività di produzione;

- a seguito della comunicazione del 20 aprile 2026, contenente l'autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva dell'impianto di produzione di Capri, con deliberazione 225/2026/R/EEL, l'Autorità ha dato avvio al procedimento per l'ammissione di SIPPIC ai meccanismi regolatori previsti dalla deliberazione 101/2012/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 616/2023/R/EEL, l'Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027, approvando il TIT e il TIME recanti le disposizioni con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell'energia elettrica;
- il TIT e il TIME individuano due diversi regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari in regime parametrico per i servizi di distribuzione e di misura, cui è soggetta l'impresa SIPPIC nel regime tariffario ordinario, sono definiti dalla deliberazione 237/2018/R/EEL la cui validità è stata estesa, con le deliberazioni 585/2024/R/EEL e 575/2025/R/EEL, fino al 30 aprile 2026;
- nel dettaglio, ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, la deliberazione 237/2018/R/EEL ha previsto che:
 - a partire dall'anno 2018, e fino al 2023, la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione sia determinata come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
 - a partire dall'anno 2024, che la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione sia determinata esclusivamente secondo i criteri previsti dal regime parametrico;
- con la deliberazione 513/2025/R/EEL l'Autorità ha determinato, per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo, le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per gli anni 2024 e 2025.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dell'avvalimento, disposto con la deliberazione 164/2023/R/eel per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese distributrici di energia elettrica, la Cassa ha richiesto a SIPPIC, con la comunicazione del 4 settembre 2025, la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e misura secondo i criteri parametrici della deliberazione 237/2018/R/eel;
- in data 3 ottobre 2025, SIPPIC ha trasmesso alla Cassa le informazioni richieste;
- con la sopra richiamata deliberazione 572/2025/R/eel, l'Autorità ha approvato i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica di cui ai commi 21.3 del TIT e 34.1 del TIME, relative all'anno 2024, per l'impresa SIPPIC;
- con comunicazione del 18 dicembre 2025, la Cassa ha richiesto ulteriori informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2025;
- con comunicazione 8 gennaio 2026 SIPPIC ha trasmesso le ulteriori informazioni richieste;
- con comunicazione del 29 maggio 2026, sempre nell'ambito dell'avvalimento, disposto con la deliberazione 164/2023/R/eel, la Cassa ha trasmesso a SIPPIC gli esiti delle attività istruttorie svolte in merito alla determinazione delle tariffe parametriche per l'anno 2025 per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura dell'energia elettrica;
- i criteri per le determinazioni tariffarie relative all'impresa, con riferimento all'anno 2025, sono i medesimi applicati alle altre imprese distributrici in regime tariffario parametrico ed illustrati nella deliberazione 513/2025/R/eel, salvo la quantificazione convenzionale dell'indice di vetustà di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel fissato pari a 0,5 in conseguenza della indisponibilità di dati relativi alla stratificazione degli investimenti dell'impresa, in linea con quanto avvenuto in casi analoghi di passaggio al regime tariffario ordinario;
- con comunicazione 16 giugno 2026 la Cassa ha trasmesso gli esiti istruttori relativi alle determinazioni tariffarie di SIPPIC per l'anno 2025 agli Uffici dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla determinazione tariffaria relativa all'anno 2024, SIPPIC aveva richiesto che, nell'applicazione dei criteri parametrici, fosse valorizzata la peculiare condizione di insularità del territorio servito, nonché gli extra-costi operativi e di capitale asseritamente sostenuti dall'impresa in ragione delle specificità del territorio caprese;
- tale richiesta è stata oggetto di specifica valutazione da parte dell'Autorità nell'ambito della deliberazione 572/2025/R/EEL nella quale è stato chiarito che i criteri parametrici

di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL non consentono il riconoscimento puntuale di costi riconducibili a specificità locali della singola impresa, operando invece secondo grandezze standardizzate e logiche parametriche applicabili alla generalità delle imprese distributrici soggette al medesimo regime tariffario; in coerenza con tale valutazione, nell'ambito del presente procedimento, SIPPIC non ha riproposto la predetta richiesta.

RITENUTO CHE:

- sia necessario determinare e pubblicare le tariffe parametriche per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 21.3 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui ai commi 34.1 e 34.3 del TIME, relative all'anno 2025 per SIPPIC;
- la Cassa provveda, ai sensi di quanto già previsto dal TIT e dal TIME, e nei termini precisati dalla determina 5/2025, a regolare con SIPPIC i saldi di perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e dei costi di trasmissione con riferimento all'anno 2025

DELIBERA

1. di approvare, per l'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A. (ID ARERA 1571), i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2025 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare, per l'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A. (ID ARERA 1571), i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2025, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui ai commi 34.1 e 34.3 del TIME come riportati nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda a calcolare gli importi di perequazione così spettanti, compensandoli con gli importi erogati in acconto per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 7 della legge n.10/91;
4. di trasmettere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento, e le relative tabelle, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua